

Causa C-377/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Cour du travail de Mons (Corte del lavoro di Mons, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

15 giugno 2021

Appellanti, convenute in primo grado:

Ville de Mons

Zone de secours Hainaut - Centre

Appellato, ricorrente in primo grado:

RM

1. Oggetto e dati della controversia

- 1 RM è stato assunto il 1° aprile 2001 come vigile del fuoco professionista a tempo pieno della Ville de Mons (Città di Mons, Belgio) e reimpiegato nella stessa funzione il 1° gennaio 2015 dalla Zone de secours Hainaut-Centre (Servizio di soccorso Hainaut-Centre, Belgio), costituita in occasione della riorganizzazione dei servizi antincendio. Dal 1° gennaio 1982 al 31 luglio 2002 egli aveva lavorato come vigile del fuoco volontario a tempo parziale della Ville de Mouscron (Città di Mouscron, Belgio), pur avendo svolto altresì, in taluni periodi, attività di autista o di custode.
- 2 Nel calcolo della sua anzianità, la Città di Mons e, successivamente, il Servizio di soccorso Hainaut-Centre hanno, in sostanza, da un lato, preso in considerazione le 811 ore di prestazioni effettivamente svolte come vigile del fuoco volontario a tempo parziale, ossia 3 mesi e 17 giorni, e, dall'altro, computato a titolo di esperienza professionale i periodi di attività esercitata in qualità di autista o di custode, sino al massimo di sei anni.

- 3 RM contesta tale calcolo e chiede che venga presa in considerazione l'intera durata del suo status di vigile del fuoco volontario a tempo parziale, dal 1° gennaio 1982 al 31 luglio 2002, vale a dire 20 anni e 7 mesi. Dopo una messa in mora del 15 aprile 2016, rimasta senza esito, egli ha adito il tribunal du travail du Hainaut, division de Mons (Tribunale del lavoro dell'Hainaut, divisione di Mons, Belgio), con ricorso del 23 maggio 2016.
- 4 Con sentenza del 25 febbraio 2019, il tribunal du travail du Hainaut, division de Mons (Tribunale del lavoro dell'Hainaut, divisione di Mons), ha fissato, in sostanza, l'anzianità di RM per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 luglio 2002 in 20 anni e 7 mesi, precisando che tale periodo deve essere computato senza tener conto del volume delle prestazioni effettivamente svolte e previa deduzione dei periodi già computati ad altro titolo (i sei anni di esperienza in qualità di autista di mezzi pesanti e l'attività come vigile del fuoco professionista dal 1° aprile 2001 al 31 luglio 2002). Inoltre, detto giudice ha dichiarato prescritta l'azione diretta al pagamento degli arretrati retributivi anteriori al 15 aprile 2011 (cinque anni prima della messa in mora del 15 aprile 2016).
- 5 Con ricorsi proposti il 16 e il 20 aprile 2020, la Città di Mons e il Servizio di soccorso Hainaut-Centro hanno interposto appello avverso detta sentenza.

2. Disposizioni rilevanti

A. *Diritto dell'Unione*

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (in prosieguo, anche: l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale)

- 6 La clausola 2, intitolata «Campo di applicazione», così dispone:

«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro».
- 7 La clausola 4, intitolata «Principio di non-discriminazione», così dispone:

«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno, si applica il principio "pro rata temporis".

3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.

4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione previsto alla clausola 4.1».

B. Normativa belga

Arrêté royal du 20 mars 2002 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d'incendie recrutés en tant que membres professionnels (regio decreto del 20 marzo 2002, che stabilisce le disposizioni generali relative al computo dei servizi precedenti svolti da membri volontari dei servizi pubblici antincendio assunti come membri professionisti (entrato in vigore il 9 aprile 2002))

L'articolo 1 dispone che, ai fini del calcolo della retribuzione, ai vigili del fuoco professionisti è riconosciuta un'anzianità equivalente al numero di anni di servizio prestati come volontari in un servizio pubblico antincendio.

Arrêté royal du 2 juin 2006 modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2002 (regio decreto del 2 giugno 2006 che modifica il regio decreto del 20 marzo 2002)

L'articolo 1 ha precisato espressamente che tale equivalenza si applica d'ufficio solo al personale assunto a partire dal 9 aprile 2002 e che ogni servizio pubblico antincendio ha la facoltà di accordarla al personale assunto prima del 9 aprile 2002.

Statuts administratif et pécuniaire du personnel non enseignant de la Ville de Mons (statuto amministrativo e finanziario del personale non docente della Città di Mons)

8 L'articolo 13 così dispone:

«L'anzianità maturata da un agente volontario del Servizio antincendio non è presa in considerazione qualora tale agente venga nominato in qualità di professionista in seno a detto servizio».

- 9 L'articolo 13 bis (adottato in applicazione del regio decreto del 2 giugno 2006 che modifica il regio decreto del 20 marzo 2002, citati supra) dispone, in sostanza, quanto segue:

A decorrere dal 1° luglio 2007, è concessa ai membri professionisti del servizio antincendio, ai fini del calcolo della loro retribuzione, un'anzianità equivalente al numero di anni di servizio prestati come volontari in un servizio pubblico antincendio, secondo le seguenti modalità:

1. per gli agenti entrati prima del 9 aprile 2002: in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte (numero di ore di lavoro effettivo all'anno);
2. per gli agenti entrati dopo il 9 aprile 2002: senza tener conto del volume delle prestazioni.

3. Posizione delle parti

A. RM

- 10 RM sostiene che il periodo di servizio prestato in qualità di vigile del fuoco volontario debba essere computato interamente, e non in proporzione alla durata delle prestazioni effettuate. Il computo di tale periodo in proporzione alla durata delle prestazioni effettuate costituisce una disparità di trattamento ingiustificata tra i lavoratori a tempo pieno e i lavoratori a tempo parziale.
- 11 Di conseguenza, la durata della sua attività di vigile del fuoco volontario da prendere in considerazione nel calcolo della sua anzianità deve includere la totalità dei 20 anni e 7 mesi trascorsi dal 1° gennaio 1982 al 31 luglio 2002.

B. Appellanti

- 12 Le appellanti sostengono che l'anzianità di RM è stata stabilita conformemente alla normativa applicabile, con riferimento alla data della sua assunzione come vigile del fuoco professionista a tempo pieno, il 1° aprile 2001. L'articolo 13 bis dello statuto amministrativo e finanziario del personale non docente della Città di Mons prevede, in particolare, per gli agenti assunti prima del 9 aprile 2002, che gli anni di servizio prestati come vigile del fuoco volontario siano presi in considerazione nel calcolo dell'anzianità in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte (numero di ore effettivamente lavorate nell'anno).
- 13 RM, rientrando ormai in un regime a tempo pieno, non può avvalersi di una normativa relativa ai lavoratori a tempo parziale.
- 14 In subordine, le appellanti propongono di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e in particolare della sua clausola 4.

4. Valutazione della Cour du travail (Corte del lavoro)

- 15 Il regime a tempo pieno in base al quale RM è stato assunto non gli impedisce affatto di avvalersi, ai fini della sua anzianità retributiva, ossia l'anzianità che serve a determinare il livello della sua retribuzione, di una normativa relativa ai lavoratori a tempo parziale, per il periodo durante il quale egli ha lavorato a tempo parziale.
- 16 I vigili del fuoco volontari rientrano infatti nell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ai sensi della sua clausola 2, in quanto il loro rapporto di lavoro è definito dalla normativa nazionale.
- 17 La determinazione dell'anzianità retributiva dei lavoratori a tempo parziale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che riguarda le condizioni di impiego.
- 18 In ogni caso, si rende necessaria l'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
- 19 In tali circostanze, accogliendo la domanda delle appellanti in via subordinata, la Cour du travail (Corte del lavoro) sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale.

5. Questione pregiudiziale

- 20 La Cour du travail (Corte del lavoro) sottopone alla Corte la seguente questione:

Se la clausola 4 dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debba essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computa, a titolo di anzianità retributiva, i servizi prestati a tempo parziale in qualità di vigile del fuoco volontario in funzione del volume di lavoro, vale a dire della durata delle prestazioni effettivamente svolte, secondo il principio «pro rata temporis», e non in funzione della durata del periodo nel corso del quale sono state effettuate le prestazioni.